

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PER I PROFESSIONISTI
ANNO 2006

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

I Professionisti destinatari della presente sezione, investiti di particolari responsabilità in ragione anche della duplicità dei profili che li contraddistinguono e che discende dai due principi informatori – l'autonomia professionale e la pubblica dipendenza – rappresentano una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi dell'ACI. In particolare, nell'ambito del complesso sistema della mobilità *strategica e comunicativa* – con speciale riguardo alla sicurezza stradale e alla tutela dell'ambiente – la particolare natura, lo spessore delle responsabilità ed il grado di autonomia all'interno delle strategie generali delineate dall'Ente e dalla Direzione in cui operano, che caratterizzano lo svolgimento delle funzioni di studio, di ricerca, di pianificazione e progettazione, sottolineano ulteriormente l'importanza e la delicatezza del ruolo che i Professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici, nell'interesse della Federazione.

I professionisti svolgono la loro attività in conformità alle normative che disciplinano le rispettive professioni rispondendone a norma di legge, secondo i singoli ordinamenti professionali, con l'assunzione delle conseguenti responsabilità. Il rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi Ordini professionali costituisce vincolo primario per ciascun professionista.

All'interno di ciascuna delle aree professionistiche “legale”, “tecnica” e “statistica” individuate dall'Ordinamento dei servizi dell'Ente, il Coordinatore, in coerenza con l'art. 83 del CCNL 2002-2005 ed i principi in esso richiamati dall'art.78, cura la razionale distribuzione delle attività professionali tra i professionisti formalizzando i corrispondenti incarichi e ne promuove la necessaria uniformità di indirizzo. Il rapporto di coordinamento non dà luogo a sovraordinazione gerarchica, configurandosi il Coordinatore come *primus inter pares*. Nell'ambito del predetto rapporto i professionisti svolgono le rispettive funzioni con personale responsabilità ed autonomia professionale. Il Coordinatore si relaziona istituzionalmente con il Direttore centrale di riferimento, al fine di assicurare coerenza dell'attività professionale con le linee programmatiche, i progetti ed i piani operativi di attività della Direzione e dell'Ente.

AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2

La presente sezione si applica ai Professionisti dipendenti dell'ACI.

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI ART. 3

Ferma restando la posizione dei professionisti nell'ambito dell'ACI, le parti riconfermano l'attuale sistema di relazioni sindacali tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria sottolineando, nel rispetto delle prerogative professionali, il concorso responsabile e consapevole dei professionisti alla realizzazione degli obiettivi dell'Ente e della Direzione in cui operano per il miglioramento dell'attività istituzionale sotto il profilo del potenziamento dell'efficienza operativa e dell'accrescimento dei livelli di efficacia e di qualità.

Il sistema delle relazioni sindacali intende valorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, i momenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione, di consultazione e di partecipazione riconosciuti alle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria. Il quadro delle relazioni mira ad assicurare l'integrazione della risorsa professionale nel contesto unitario dell'Ente, nella consapevolezza della peculiare rilevanza e criticità della risorsa stessa ai fini dell'efficacia dell'azione. A tal fine il sistema garantisce alle rappresentanze sindacali della categoria un'adeguata e costante presenza nei momenti più significativi della vita istituzionale, e con apposite sessioni sarà definito il quadro di riferimento delle forme di partecipazione di cui al C.C.N.L. vigente.

LA VALUTAZIONE DEI PROFESSIONISTI ART. 4

In tema di valutazione dei professionisti, nel rispetto della deontologia degli Ordini professionali di appartenenza dei singoli professionisti, si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi di struttura ed individuali, laddove previsti negli incarichi agli stessi assegnati.

A tale scopo, sarà cura del Coordinatore aggiornare il Direttore Centrale di riferimento sull'andamento delle attività, tenendo conto anche delle relazioni elaborate preventivamente dai professionisti.

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ART. 5

Il presente contratto integrativo recepisce le linee guida stabilite all'articolo 87 del CCNL 2002/2005 in tema di formazione ed aggiornamento dei professionisti.

La formazione e l'aggiornamento continui dei professionisti costituiscono elemento fondamentale per il costante adeguamento delle competenze professionali all'evoluzione delle specifiche discipline e dei relativi contesti di

riferimento, nonché ai mutamenti organizzativi e strategici interni all'Ente, nell'obiettivo di arricchire il patrimonio cognitivo necessario a ciascun professionista, in relazione alle responsabilità attribuitegli, per la più efficace esplicazione dell'apporto professionale nell'interesse dell'ACI.

Oltre alle iniziative di aggiornamento professionale – per le quali si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 87 del CCNL 2002/2005 – i professionisti dipendenti parteciperanno alle occasioni di aggiornamento professionale considerate utili ai fini dell'arricchimento professionale e agli eventi di comunicazione organizzativa che l'Amministrazione indice per rendere partecipe il management dell'Ente delle politiche e delle strategie perseguite.

COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO ART. 6

Il fondo per la retribuzione accessoria, costituito in base alle vigenti disposizioni contrattuali ammonta a complessive € 196.816,37.

Il fondo risulta inoltre integrato dell'importo di € 1.365,00 pari ai proventi derivanti dalle iniziative attivate nel corso del 2005 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 6 del C.C.I. di comparto sottoscritto in data 8 gennaio 2003 in attuazione dell'art. 33 del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999.

In relazione a quanto precede l'importo complessivo del fondo ammonta a € 198.181,37 complessivi.

Il fondo è reso operativo a decorrere dall'1.1.2006, ed è destinato ai seguenti istituti:

1) COMPENSO PER ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE (€ 58.101,45)

- Il compenso in oggetto su base annuale è collegato alla partecipazione di almeno quattro corsi su ciascuna qualifica professionale.
- I corsi di aggiornamento professionale ai quali è legato il compenso in oggetto sono promossi o autorizzati dall'Amministrazione secondo i seguenti criteri generali:
 - a) I corsi sono differenziati in funzione delle diverse qualifiche professionali presenti nell'Ente;
 - b) I corsi hanno carattere teorico e/o pratico e tengono conto delle esigenze di arricchire le specifiche professionalità interessate; i predetti corsi oltre ad avere ad oggetto discipline specialistiche inerenti alle diverse qualifiche professionali possono riguardare il marketing, la comunicazione e l'organizzazione d'azienda;
 - c) I corsi sono impartiti di norma da strutture di livello universitario, dalla Scuola di formazione ACI o da organizzazioni pubbliche o private altamente qualificate.

- la misura del compenso è determinata in € 3.873,43 annui lordi ed è corrisposta a ciascun professionista in servizio, con cadenza semestrale, subordinatamente alla partecipazione ai corsi di cui ai punti precedenti.

2) INDENNITA' PROFESSIONALE (€ 46.857,81)

L'indennità è finalizzata a compensare gli oneri e le responsabilità ai professionisti, non appartenenti all'area legale, responsabili di progetto o titolari di incarichi che li espongono a particolari responsabilità.

Essa è determinata ai sensi dell'art. 12 comma 2 biennio economico 2004/2005 come segue:

- II livello di professionalità	€ 3.392,41 annue
- I livello di professionalità	€ 3.134,19 annue
- livello iniziale di professionalità	€ 2.979,24 annue

L'indennità in argomento è corrisposta con cadenza semestrale.

3) INDENNITA' PER AUTOAGGIORNAMENTO (€ 15.493,65)

L'indennità è finalizzata a rimborsare, nella misura di € 1.032,91 annui lordi per il periodo di riferimento, le spese di aggiornamento professionale.

La predetta indennità viene corrisposta con cadenza trimestrale.

4) INDENNITA' LEGALE (€ 8.024,32)

Compete ai professionisti dell'area legale, è determinata ai sensi dell'art. 12 comma 2 del biennio economico 2004/2005 in € 4.012,16 annue lorde in relazione all'albo degli avvocati.

5) INDENNITA' COORDINAMENTO

La relativa indennità prevista dall'art. 90 comma 1 lett. a) del C.C.N.L. 1994/1997 ammonta a complessivi € 12.586,56.

Le eventuali risorse che risulteranno non utilizzate a seguito dell'applicazione dei sopraindicati istituti, andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.

6) RETRIBUZIONE DI RISULTATO (€ 57.117,58)

Il compenso è corrisposto sulla base della verifica effettuata dall'Amministrazione nel rispetto dei criteri generali predefiniti, del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati ai professionisti destinatari del compenso stesso e in relazione al parametro retributivo.

Una quota della retribuzione di risultato è corrisposta mensilmente a titolo di acconto.

I compensi derivanti dall'integrazione effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 6 del C.C.I. di comparto sottoscritto in data 8 gennaio 2003 sono destinati ai Professionisti incaricati per lo svolgimento delle specifiche attività per un importo di €. 540,00 e nella misura di €. 825,00 a coloro che hanno contribuito alla realizzazione delle medesime attività.